



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

Pizza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comunemoglianoveneto.it

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

Ord. n° 29/2023

Mogliano Veneto, 22/12/2023

Oggetto : Giornate ecologiche periodo Gennaio - Aprile 2024. Provvedimento temporaneo di limitazione della circolazione stradale.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, l'impegno per i Comuni con popolazione > 30.000 abitanti e i comuni appartenenti agli agglomerati (come il Comune di Mogliano Veneto, appartenente all'agglomerato di Treviso) di organizzare una domenica ecologica al mese per il periodo 1 ottobre – 30 aprile di ogni anno;

TENUTO CONTO:

- del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

CONSIDERATO che sono state individuate come date di più idonea per la realizzazione di giornate

ecologiche nei giorni: 6 gennaio 2024, 13 febbraio 2024, 10 marzo 2024 e 7 aprile 2024;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” con particolare riferimento alle azioni a favore della tutela della salute umana e dell'ambiente;
- gli artt. n. 5, 6 e 7, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento;
- l'ordinanza sindacale n. 18 del 05/10/2022 avente ad oggetto “Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 10/10/2023 al 30/04/2024”.

ATTESO che tali azioni a favore della tutela della salute umana e dell'ambiente possono essere esplicate tramite la limitazione della circolazione stradale ed in particolare con la previsione del blocco del traffico in giornate denominate domeniche ecologiche;

ORDINA

Per i motivi sopra indicati e qui integralmente richiamati:

1. Di istituire la “Giornate ecologiche” nelle giornate di:

- **6 Gennaio 2024**
- **13 Febbraio 2024**
- **10 Marzo 2024**
- **7 Aprile 2024**

ai sensi della Deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 238/2021;

2. dalle ore 9:00 alle ore 17:00

E' istituito un divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto mezzi di pronto intervento in operazioni di emergenza, di polizia e quelli indicati al successivo punto 4) del presente dispositivo, su:

- Piazza dei Caduti;
- Via Don Bosco da Via Zara a Via degli Alpini;

3. Modifica viabilità

- I veicoli provenienti da via Zara avranno l'obbligo di girare a sinistra su via Don Bosco;
- I veicoli provenienti da via Terraglio proseguiranno diritto rispettivamente verso Nord per via Tavoni e verso Sud, compresi gli autobus ACTV, per Via Ronzinella e via Mameli anche in deroga al divieto esistente;
- I veicoli provenienti da Via Battisti potranno girare a destra in Via Don Bosco o proseguire dritti in Via degli Alpini;
- I veicoli provenienti da via Zermanesa potranno svoltare a destra su Via degli Alpini e a sinistra su Via XXIV Maggio;
- Gli autocarri di massa complessiva a pieno carico > 3,5 t., autorizzati al transito, avranno obbligo di svolta a sinistra in via Verdi con deviazione su via Ronzinella, mentre quelli non autorizzati dovranno circolare sulla tangenziale Nord di Mogliano Veneto;

4. L'esenzione dal divieto di cui sopra, delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- veicoli dei residenti o domiciliati nell'area oggetto del blocco, ovvero diretti ad autorimessa sita nell'area del blocco, limitatamente al tragitto da e per luogo di residenza/domicilio e da e per l'autorimessa (per i soli domiciliati, da documentare con autocertificazione);

- veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) purché funzionati a motore elettrico;
 - veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano;
 - veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti.
 - veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di autocertificazione;
 - veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;
 - veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità;
 - veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana muniti di autocertificazione;
 - veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito, muniti di autocertificazione;
 - veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di autocertificazione;
 - autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
 - veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo o della partenza, in possesso della copia della prenotazione, muniti di autocertificazione;
 - mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade;
 - veicoli al servizio di eventuali manifestazioni organizzate nell'area oggetto delle limitazioni derivanti dal presente provvedimento.
5. E' incaricata l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Mogliano Veneto, di predisporre la segnaletica necessaria per la chiusura, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada;
 6. Al termine della chiusura dovrà essere ripristinata l'ordinaria circolazione stradale predisponendo gli opportuni accorgimenti al fine di garantire il transito in sicurezza;
 7. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno rese note al pubblico con i segnali previsti dal D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada);
 8. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che, avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, per i motivi di legittimità.

IL SINDACO

Arch. Bortolato Davide

*Firma assolta con modalità digitale ai sensi e
con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii..*